

17 ottobre 2023

La *disclosure* sul titolare effettivo: il registro è operativo

Il **Registro dei titolari effettivi** (il “Registro”) è **finalmente operativo**: è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ultimo e atteso atto necessario per l’avvio del Registro stesso (Decreto MIMIT del 29 settembre 2023), con cui è stata attestata l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Pertanto, entro il termine perentorio dell’11 dicembre 2023 (60 giorni dalla data di pubblicazione) le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni, le società cooperative, le persone giuridiche private, i fiduciari di *trust* o istituti giuridici affini dovranno comunicare i dati e le informazioni relativi ai propri titolari effettivi. Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del Decreto MIMIT sopra citato, dovranno provvedere alla comunicazione nel più breve termine di 30 giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri (o dalla data di costituzione, in caso di *trust* o mandati fiduciari).

La comunicazione dovrà essere effettuata - tramite apposita autodichiarazione da trasmettersi in via telematica all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio competente - dagli amministratori, dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, nonché dai fiduciari dei *trust* o degli istituti giuridici e non sarà possibile delegare l’adempimento ad altri soggetti.

L’omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, da Euro 103 a Euro 1.032, di cui all’art. 2360 cod. civ.

L’individuazione del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) deve avvenire secondo le disposizioni dell’art. 20 del Decreto legislativo n. 231/2007, che declina uno specifico e chiaro percorso “scalare” di criteri da utilizzare.

Tuttavia, segnaliamo che le disposizioni sopra indicate sono state oggetto di svariate interpretazioni discordanti anche all’interno degli Stati Membri dell’Unione Europea e, pertanto, l’applicazione dei criteri previsti dalla normativa richiede particolare attenzione. Inoltre, nella prassi, continuano a riscontrarsi interpretazioni e metodologie non omogenee, soprattutto nel caso di catene partecipative complesse.

Ad esempio, gli amministratori di società poste all’interno di complesse strutture di gruppo, cui potrebbero far parte anche entità estere, dovranno raccogliere in maniera appropriata adeguate informazioni lungo tutta la catena di controllo, sino ad individuare le persone fisiche che sono titolari effettivi.

I titolari effettivi saranno *solo* quelli individuati e comunicati al Registro.

Laddove i soggetti vigilati e accreditati che consultano il Registro a supporto degli adempimenti in ambito *anti-money laundering* (ad esempio, le banche con cui le società intrattengono rapporti di conto corrente) rilevino difformità tra le informazioni così ottenute e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Camera di commercio competente le incongruenze.

Eventuali variazioni successive alla prima comunicazione dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione. Al riguardo segnaliamo, a titolo di esempio, che potrebbe non essere sempre agevole per gli amministratori delle società tenuti agli obblighi di comunicazione essere tempestivamente informati di variazioni avvenute all’apice della catena partecipativa.

Inoltre, ogni anno occorrerà confermare i dati e le informazioni, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Per le imprese dotate di personalità giuridica, l'obbligo di conferma dei dati potrà avvenire contestualmente al deposito del bilancio annuale.

Quanto all'accesso al Registro da parte del "pubblico", si ricorda che - alla luce di quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022 e nelle more dell'intervento legislativo necessario a dare compiuta attuazione alla pronuncia - l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private dovrebbe essere limitato ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato (cfr. premesse del Decreto MIMIT - "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa", 12 aprile 2023).

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Giovanni Marsili
Partner
Corporate/M&A

Milano
+39 02 763741
gmarsili@gop.it

Emanuele Grippo
Partner
Co-Responsabile Dipartimento
Diritto dei Mercati Finanziari
Corporate/M&A

Milano
+39 02 763741
emgrippo@gop.it

Giovanna Giansante
Counsel
Corporate/M&A
Privacy

Roma
+39 06 478751
ggiansante@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.